

CONTENZIOSO

L'annullamento in autotutela non comporta la condanna dell'Ufficio alle spese di giudizio

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

LE NOVITÀ DELLE VERIFICHE FISCALI E GLI STRUMENTI DI ACCERTAMENTO: STRUMENTI DI DIFESA E STRATEGIE PROCESSUALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Anche se l'**Ufficio** si è costituito in giudizio soltanto per comunicare **l'annullamento in autotutela dell'atto non è automatica la condanna alle spese** secondo la regola della **soccoienza virtuale**, essendo invece necessario valutare se il **provvedimento impugnato** era **manifestamente illegittimo** sin dalla sua emanazione.

Sono questi i principi richiamati dalla **Corte di Cassazione** nell'**ordinanza n. 24841**, depositata ieri, **15 settembre**.

Un contribuente era stato raggiunto da un **avviso di accertamento**, che aveva provveduto ad **impugnare**; l'Agenzia delle entrate si costituiva quindi in **giudizio** facendo soltanto rilevare di aver **già provveduto ad annullare in autotutela l'atto**.

Il contribuente chiedeva, di conseguenza, la **condanna alle spese di giudizio** dell'Ufficio, con **risarcimento del danno da lite temeraria**.

La **Corte di Cassazione**, investita della questione, ha quindi richiamato i **precedenti giurisprudenziali** in forza dei quali la **cessazione della materia del contendere** per **annullamento dell'atto** in sede di autotutela non comporta sempre la **condanna dell'Ufficio alle spese** secondo la regola della **soccoienza virtuale**, se l'annullamento costituisce comunque un **comportamento conforme ai principi di lealtà**, ai sensi dell'**articolo 88 c.p.c.**, il quale può essere anche **premiato con la compensazione delle spese** (Cassazione n. 8990/2019, n. 15767/2017 e n. 3950/2017).

Al ricorrere di ipotesi di **annullamento in autotutela** è lasciato quindi al **giudice** il compito di **valutare** se l'atto successivamente annullato era **manifestamente illegittimo sin dalla sua emanazione**; se, invece, l'atto non lo era, alla **cessazione della materia del contendere** per

annullamento dell'atto **non si correla necessariamente la condanna alle spese per soccombenza virtuale.**

Nel caso di specie, dunque, la domanda non è stata accolta, **non essendo stato dimostrata la manifesta illegittimità dell'atto tributario** successivamente annullato: presupposto, questo, **necessario** per la condanna alle spese di lite.

Tutto quanto sopra premesso, la Corte è poi giunta ad **escludere** anche l'esistenza dei presupposti per la **condanna per responsabilità processuale aggravata** (c.d. "lite temeraria"), che può essere pronunciata quando la parte soccombente **abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.**

L'applicazione di una tale **sanzione processuale** richiede la dimostrazione dell'**elemento soggettivo** e la **prova del danno**, essendo prevista quando **l'infondatezza della domanda** e la **violazione dei canoni della normale prudenza** sono accompagnate da **attività processuali particolarmente invasive**, in quanto idonee a determinare **l'insorgenza di un pregiudizio patrimoniale.**

È lasciata alla **piena discrezionalità del giudice** l'applicazione della disciplina in esame, **non essendo invece riconosciuto un diritto** della parte azionabile in giudizio.

Alla luce delle considerazioni appena richiamate è stata dunque **esclusa anche la condanna alle spese per lite temeraria, non sussistendo l'elemento soggettivo** (in quanto l'Agenzia delle entrate si era costituita solo per comunicare l'annullamento dell'atto) e **mancando la dimostrazione del danno** da parte del contribuente.